**ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA**

**Sintesi delle principali misure di sostegno previste dal DECRETO LEGGE del 16 marzo 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19**

Il 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Di seguito una sintesi delle misure che potrebbero interessare direttamente gli PSICOLOGI.

**SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE E AI LAVORATORI PER LA DIFESA DEL LAVORO E DEL REDDITO;**

*AGLI PSICOLOGI CHE LAVORANO COME DIPENDENTI IN AZIENDE O STRUTTURE PRIVATE POTREBBERO INTERESSARE I SEGUENTI PROVEDIMENTI:*

* la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
* si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
* a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
* il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;

*AGLI PSICOLOGI TITOLARI DI PARTITA IVA POTREBBERO INTERESSARE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:*

* “**Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza** a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato **“Fondo per il reddito di ultima istanza**” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle **Casse professionali** cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità;

**SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO PER TRIBUTI E CONTRIBUTI NONCHÉ DI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI**

* per i professionisti in regime ordinario o semplificato: sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi scadenti nel mese di marzo 2020, per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo); i versamenti sono differiti al 31 maggio 2020 o possono esser effettuati mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
* disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
* sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
* sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
* premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);